Bitcoin ed eredità, come fare per non perdere tutto

Il tema Bitcoin ed eredità è sempre più attuale, soprattutto con la crescente diffusione delle criptovalute. **Chi ha le valute virtuali in portafoglio deve pensare a una corretta pianificazione patrimoniale e successoria. Il rischio è di perdere tutto.**
«Non vi sono dubbi sul fatto che le criptovalute siano parte integrante del patrimonio digitale di un soggetto, e che siano ricomprese tra i beni digitali aventi un contenuto patrimoniale, per cui è ormai chiaro che il diritto degli eredi a subentrare nel patrimonio digitale del de cuius (quindi anche nel portafoglio digitale, nel wallet, dello stesso) è fuori discussione – dice Alberto Franco, Founder e Responsabile Area Fiscale, Cryptoleges - Docente Teseo -. Del resto, questa impostazione ha trovato conferma anche dal punto di vista fiscale, dato che la stessa Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 30/E del 2023, conferma che tra i "beni" e i "diritti" oggetto dei trasferimenti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito, rilevanti ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, devono considerarsi ricomprese anche le cripto-attività».
Non è quindi questione di "se", ma di "come" gli eredi riescano effettivamente ad entrare in possesso dell'"eredità digitale" del de cuius. «Questo è un aspetto ancora relativamente poco esplorato da parte dei cripto-investitori, ma è un tema che – all'aumentare della percentuale di popolazione che detiene Bitcoin e altre cripto-attività, nonché dell'età anagrafica – riguarda e riguarderà un numero crescente di famiglie, e nasconde un problema tutt'altro che virtuale», ragiona l'esperto.

Accesso unico
La questione è particolarmente complessa soprattutto quando le criptovalute sono detenute con un wallet "non custodial", ovverosia, in estrema sintesi, **un portafoglio digitale il cui accesso è consentito unicamente a colui che ha le "chiavi private" del wallet e quindi tali asset sono detenuti senza l'intervento di intermediari** (exchange di criptovalute, servizi di custodia di criptovalute, etc.). «In questo caso, infatti, nel caso di smarrimento delle chiavi private (o della seed phrase, ovverosia in sostanza una sequenza di parole, generalmente 12 o 24, utilizzata per generare e ripristinare un portafoglio di criptovalute) non esiste uno "sportello" a cui rivolgersi o una "assistenza clienti" che possa resettare le password: se si perdono i dati di accesso, i criptoasset sono definitivamente persi – spiega l'esperto -. I casi di patrimoni digitali scomparsi per sempre si moltiplicano, spesso per semplice disattenzione o mancata pianificazione: è piuttosto celebre il caso di James Howells, un ingegnere informatico

Tutti i diritti riservati

gallese che nel 2013 ha accidentalmente gettato via un hard disk contenente la chiave privata di un wallet con 8.000 Bitcoin (ad oggi, circa 750 milioni di euro) e che, nonostante numerosi tentativi legali e proposte per scavare nella discarica di Newport, non è mai riuscito a recuperare».

I rischi e le contromisure

È chiaro quindi che la perdita di accesso è anche uno dei maggiori pericoli legati all'eredità delle cripto-attività. Da qui l'importanza, appunto, di una corretta pianificazione patrimoniale e successoria. **La situazione è senz'altro diversa, e decisamente più semplice, se le proprie cripto-attività sono depositate presso un exchange o una piattaforma di custodia.** In questo caso, infatti, ottenere l'accesso al "conto" che il soggetto deceduto possedeva presso l'exchange presenta diverse analogie con l'accesso al conto corrente bancario di un soggetto deceduto, operazione quindi relativamente semplice per gli eredi. «In tal caso, infatti, al momento del decesso dell'utente gli eredi di regola contattano l'exchange, il quale richiederà tutta la documentazione relativa al decesso (certificato di morte, dichiarazione di successione e così via) e le coordinate bancarie a cui effettuare l'accredito del controvalore, procedura che può variare a seconda che la successione sia ancora in corso (e in tal caso l'accredito viene normalmente effettuato sul conto corrente del de cuius) oppure sia terminata (e in tal caso l'accredito può avvenire a favore di uno o più eredi) – dice l'esperto -. Nondimeno, nel caso in cui si vogliano minimizzare le problematiche successorie ma si voglia comunque mantenere l'esposizione in criptovalute nel proprio portafoglio, può anche essere valutato l'utilizzo di strumenti finanziari quali gli Etc e gi Etn, strumenti che replicano l'andamento degli asset sottostanti (Bitcoin e altre cripto-attività), dato che per tali strumenti più "tradizionali" l'intermediario può avviare la procedura di trasferimento agli eredi seguendo le normali e più consolidate regole della successione di strumenti finanziari».

Gli aspetti fiscali

Occorre prestare attenzione anche agli aspetti fiscali. **«Quando si parla di eredità in ambito criptovalute bisogna considerare bene le implicazioni relative alla donazione e alla successione, che possono riguardare da un lato l'imposta su donazione e successione e dall'altro il calcolo delle eventuali plusvalenze future** – dice Daniela Delfrate, Dottore Commercialista e Revisore dei Conti -. In base ai chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 30/E del 2023, possiamo affermare che sui trasferimenti di criptovalute per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito, si applica l'imposta sulle successioni e donazioni e che la base imponibile in caso di successione/donazione debba essere determinata assumendo il valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione o della donazione». Relativamente all'individuazione del valore, questo può essere rilevato dalla piattaforma tramite la quale la criptovaluta è stata acquistata o da analoga piattaforma dove le stesse sono negoziabili. «Ciò risulta abbastanza semplice nei casi in cui le criptovalute siano detenute presso intermediari abilitati, mentre assume un certo grado di complessità nel momento in cui le criptovalute siano detenute su non-custodial wallet in maniera totalmente autonoma – dice l'esperta -. Un'ulteriore attenzione va posta sulla territorialità di tale imposta, infatti, qualora il de cuius/donante sia residente in Italia questa è dovuta in relazione a tutti i beni trasferiti (anche se esistenti all'estero); mentre se sono residenti all'estero, questa è dovuta limitatamente ai beni esistenti in Italia. Di conseguenza, possiamo dedurre che se il de cuius/donante è residente in Italia l'imposta si applicherà sulle criptovalute detenute presso intermediari residenti e/o detenute su supporti fisici di archiviazione che si trovano in Italia. Qualora, invece, questi sia residente all'estero non si ritengono soggette a tale imposta, in base al principio di territorialità, le criptovalute detenute all'estero su supporti fisici di archiviazione e/o detenute presso intermediari non residenti in Italia».

Tutti i diritti riservati